

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

Rep. n°. < >

SCHEMA DI CONTRATTO

DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE D’INFANZIA DEL COMUNE DI LAVAGNA (GE) - ANNI EDUCATIVI “2021-2022/2022-2023/2023-2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2024-2025/2025-2026” – C.I.G. 877911855B

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno < >, addì < > del mese di < >, presso una sala della sede municipale del Comune di Lavagna avanti a < >, segretario generale del Comune medesimo, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale, richiesto di stipulare il presente contratto ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, senza l’assistenza di testimoni non essendo specificatamente richiesti, sono comparsi:

- da una parte

la/il < >, domiciliata/o per la sua carica presso la sede municipale, la quale/il quale interviene in nome e per conto del Comune di Lavagna (di seguito anche “Comune”), con sede in Lavagna via, n. c.f. < >, nella sua qualità di dirigente comunale come da nomina sindacale con atto n. < > del < >, in esecuzione della determinazione n. < > in data < >;

- dall’altra parte

la/Il < >, nata/nato a < > il < >, la quale/il quale interviene in nome e per conto di < > con sede legale in < > via < >, c.f. n. < > (di seguito anche “Impresa” o “Contraente”), nella sua qualità di < >;

I suddetti contraenti sono indicati come “Parti” se richiamati unitariamente.

I comparenti, della cui identità personale e poteri io segretario rogante mi sono accertato a termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto, al quale mi chiedono di premettere quanto di segue:

- con determinazione dirigenziale n. < > del < > sono stati approvati il progetto dei servizi integrati per la gestione del nido comunale d’infanzia del Comune di Lavagna (GE) anni educativi “2021-2022/2022-2023/2023-2024 con opzione di rinnovo per gli anni 2024-2025 e 2025-2026” e gli atti di gara, ed è stata indetta la procedura aperta per il loro affidamento in appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutare sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di gara;

- con determinazione n. < > del < > è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei suddetti servizi a < >, con sede in < >, con il ribasso del < > % sull’importo di € < > a base di gara, di cui € < > per costo della manodopera ed € < > per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto IVA;

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

- l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica in capo a detto aggiudicatario del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- ai sensi della L. 190/2012, per l'esecuzione del Servizio di Ristorazione, il Contraente risulta regolarmente iscritto alla white list presso la prefettura della Provincia di < >, in cui ha sede e tale iscrizione tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria anche per attività diverse per le quali è stata disposta;

oppure

- per l'esecuzione del Servizio di Ristorazione, l'Impresa ha presentato domanda di iscrizione presso la white list della prefettura della Provincia in cui ha sede e che pertanto è stata inoltrata, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., la richiesta di informazione antimafia tramite la BDNA;
- dal Certificato di informazione antimafia del < >, assunto al protocollo generale in data al n.< >, risulta che nei confronti dell'Impresa non sono state accertate cause ostative previste dal del D. Lgs. n. 159/2011.

oppure

- il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento dell'informazione di cui all'art. 92, comma 3 del decreto citato;
- ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 è stato redatto dal responsabile unico del procedimento signor < > il D.U.V.R.I. che impone alle parti contraenti dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

[Ove ricorra il caso

- con verbale in data < >, il < > ha provveduto alla consegna in via d'urgenza dei suddetti servizi;]
- il Contraente ha prestato garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 mediante < >, per un importo di € < 00> (< /00>), pari al < > per cento dell'importo del presente contratto, da svincolarsi secondo le modalità di cui all'art.2.2 del capitolato amministrativo- prestazionale;
- il Contraente ha stipulato la seguente polizza assicurativa, acquisita in originale (se del caso: in formato digitale) al protocollo del Comune il < > al n. registro < >, come prescritto dall'art.3.6, comma 4, del capitolato amministrativo- prestazionale:

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

i) polizza assicurativa per i rischi – Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) - ed - Infortuni emessa da < > per garantire idonea copertura agli operatori, ai bambini e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, senza esclusione di rischi, con massimali non inferiori a:

- € 5.000.000,00 per sinistro;

- € 2.000.000,00 per persona, bambini inclusi;

- € 1.000.000,00 per danni a cose o animali, anche arrecati dai bambini

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premessa

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il Comune, come rappresentato, affida a “ < > ” che, come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di gestione del nido comunale d'infanzia del Comune di Lavagna (GE), alle condizioni di cui ai documenti di progetto del servizio, al capitolato amministrativo-prestazionale, all'offerta tecnica e relativi allegati, all'offerta economica e al presente contratto.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 2006 e successive modificazioni, alla L. 241 del 1990, alla “regolamentazione del Servizio”, nonché alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai contratti collettivi di categoria regolanti la materia;

3. L'appalto di cui al comma 1 comprende, in particolare, i seguenti servizi, come meglio dettagliati capitolato amministrativo-prestazionale, cui si rinvia integralmente:

- i. servizio di coordinamento pedagogico;
- ii. servizio educativo;
- iii. servizio di ristorazione, ivi compresa la manutenzione ordinaria;
- iv. servizio ausiliario di pulizia.

Articolo 3 - Documenti che fanno parte del contratto

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, e si intendono accettati per intero dalle Parti che dichiarano di ben conoscerli e accettarli:

- a) i documenti progettuali, come composti da: relazione tecnica illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art.26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato amministrativo - prestazionale;
- b) l'offerta tecnica;
- c) l'offerta economica;
- d) il D.U.V.R.I., redatto dal RUP, signor < >;
- e) Patto di legalità, sottoscritto dall'aggiudicatario con la presentazione dell'offerta.

2. Le Parti concordano che, in caso di discordanza fra i diversi documenti di contratto, prevale quanto previsto dal capitolato amministrativo - prestazionale.

Articolo 4 - Durata del contratto

1. Il presente contratto ha durata corrispondente alle annualità educative “2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024”, con decorrenza presunta dal 1° settembre e termine al 15 luglio per l'anno educativo ordinario e dal 16 luglio al 31 luglio per il Servizio di Nido estivo, attestata con il verbale di cui all'art.2.4, comma 2, del capitolato amministrativo - prestazionale.

[Oppure in caso di avvenuta consegna in via d'urgenza

1. Il presente contratto avrà durata corrispondente alle annualità educative “2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024”, con decorrenza dal < > , data di avvenuta consegna del servizio in via d'urgenza, risultante dal verbale in pari data sottoscritto dal DEC e dal Contraente.]

2. L'erogazione dell'anticipazione del venti (20) per cento del prezzo è effettuata alle condizioni e modalità di cui all'art. 35, comma 18, del codice dei contratti, anche nel caso di cui al comma 1 del presente articolo. La misura dell'anticipazione «può» essere incrementata, su richiesta del Contraente, fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune ai sensi dell'art. 207 del D.L. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, il cui termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 13 del D.L. n. 183 del 2020, convertito in legge n. 21/2021.

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

Articolo 5 – Rinnovo e proroga tecnica

1. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto alle medesime condizioni, patti e modalità per le annualità educative 2024/2025 e 2025/2026. Il Comune esercita tale facoltà comunicandola all'affidatario mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

2. Prima della scadenza del contratto, il Comune, come previsto all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, potrà avvalersi motivatamente dell'opzione di proroga tecnica di cui all'art.2.4, comma 4, del capitolato amministrativo - prestazionale per garantire la continuità dei servizi per tutto il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo aggiudicatario, stimato in un tempo massimo di sei (6) mesi. In tal caso il Contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli per il Comune - prezzi, patti e condizioni.

Articolo 6 - Avvio dei servizi

1. Il Contraente si obbliga ad attivare i servizi per la gestione del nido comunale d'infanzia, come anche previsti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, dalla data di consegna del servizio risultante dal verbale di cui all'articolo. 4, comma 1.

[Oppure, in caso di consegna in via d'urgenza

1. Il Contraente ha attivato i servizi di gestione del nido comunale d'infanzia, come anche previsti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, dalla data di consegna del servizio risultante dal verbale di cui all'art.4 , comma 1.]

Art. 7 - Prestazioni individuali domiciliari in situazioni di emergenza

1. Se, a seguito di provvedimenti delle Autorità competenti, nel corso del presente contratto dovesse obbligatoriamente sospendersi lo svolgimento dei servizi educativi nella struttura dell' "Asilo Nido" per un periodo superiore a 10 giorni, il Comune avrà facoltà, previa stipulazione di un apposito accordo con il Contraente, di decidere di sostituire le prestazioni oggetto del capitolato amministrativo - prestazionale con prestazioni in forme individuali domiciliari conformi alle indicazione dei suddetti provvedimenti.

2. Dette prestazioni saranno retribuite al Contraente con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio standard, secondo l'accordo di cui al comma 1.

Articolo 8 - Modificazione del contratto in corso di efficacia e varianti contrattuali

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

1. Le modificazioni al contratto nel periodo di sua efficacia sono ammesse nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, secondo quanto indicato all'art. 2.5. del capitolato prestazionale.
2. Le modifiche di cui al comma 1 possono essere introdotte solo se autorizzate dal RUP, su proposta del DEC, e preventivamente approvate dal Comune.
3. Il Comune, se in corso di esecuzione si rende necessario per una delle cause previste dall'art.106 del codice dei contratti, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporle al Contraente alle stesse condizioni previste nel contratto, come previsto dallo stesso art. 106, comma 12; il Contraente in tal caso non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto. Se la modifica eccede il quinto d'obbligo e, sempre purché ricorrano le altre condizioni di cui al richiamato art.106, commi 1 e 2, il Contraente potrà esigere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, può esercitare il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 9 - Monte ore personale educativo

1. Il Contraente è obbligato a effettuare il servizio di coordinamento pedagogico e il servizio educativo anche per un numero di ore annuali minore di quello indicato all'art. 3.14 comma 1 del capitolato amministrativo-prestazionale ovvero per un numero maggiore, senza alcuna variazione nel prezzo di aggiudicazione di cui al successivo art.13, purché la variazione sia contenuta entro il limite del 20% dell'importo stesso ai sensi dell'art. 2.5 del capitolato.

Articolo 10 - Clausola sociale

1. Il Contraente si obbliga a presentare il “piano di riassorbimento” del personale del precedente contraente, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, prima dell'avvio del servizio con la comunicazione di cui all'art. 3.3. comma 2, lett a) del capitolato amministrativo-prestazionale.
2. Il Contraente garantisce, inoltre, l'applicazione dei contratti collettivi di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il CCNL potrà anche essere diverso da quello applicato dal precedente contraente, sempreché siano salvaguardati i livelli retributivi dei lavoratori in modo adeguato e congruo.
3. Il Contraente, alla scadenza del contratto, è obbligato a fornire al Comune i dati sul personale impiegato (numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente). Lo svincolo della garanzia definitiva è subordinato

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

anche a tale adempimento che deve risultare dal certificato di regolare esecuzione rilasciato in sede di pagamento del saldo finale dal Comune.

Articolo 11 - Subappalto

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contraente ha presentato, in sede di offerta, la dichiarazione “che intende subappaltare, i seguenti servizi < > (n.d.r., escluso il servizio di asilo nido) ” oppure “che non intende ricorrere al subappalto”.

[in caso di subappalto, aggiungere commi 3 e 4

3. L'affidamento in subappalto di cui al comma 2 è subordinato alla previa autorizzazione del Comune secondo le modalità stabilite dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

4. Il Comune deve provvedere, ai sensi dell'art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, a corrispondere, a richiesta, direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite.

2 o 5. Il Contraente è tenuto a comunicare prima dell'inizio della relativa prestazione, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente per ciascun sub-contratto che non costituisce subappalto, come previsto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

2. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.

Articolo 13 - Corrispettivo e anticipazione del prezzo

1. Il canone da corrispondere in ogni anno educativo al Contraente per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 2 del presente contratto, è calcolato, come da offerta presentata dal Contraente, sulla base dell'importo di aggiudicazione e comprende, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della manodopera e i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché gli oneri della sicurezza da rischi da interferenza. L'importo di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri derivanti dalla manutenzione di cui alla parte III, capo I e capo III del capitolato amministrativo – prestazionale.

3. Il corrispettivo dovuto dal Comune al Contraente per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è fissato in complessivi € < ,00> (euro < /00>), di cui:

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

- a) € < >, per le obbligazioni contrattuali ;
- b) € < >, per oneri inerenti la sicurezza.

4. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

5. Il Contraente può richiedere l'anticipazione del prezzo sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50. In caso di richiesta dell'anticipazione, il Comune deve corrispondere, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio del servizio, il relativo importo subordinatamente alla presentazione da parte del Contraente della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni, come previsto dal richiamato art. 35, comma 18, del D.Lgs n. 50 del 2016. La garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art.106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

[oppure, nel caso sia avvenuta consegna in via d'urgenza prima della stipulazione del contratto, aggiungere commi 5

5. Le Parti danno atto che il Comune ha corrisposto l'anticipazione contrattuale di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50 del 2016, su richiesta del Contraente. A tal fine, il Contraente ha presentato la garanzia mediante fideiussione < .. >, rilasciata da < >, pari all'importo dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni, come previsto dal su richiamato art. 35, comma 18, del D.Lgs n. 50 del 2016].

- in ogni caso, aggiungere dopo il comma 4 o dopo il comma 5

5 o 6. L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune.

6. o 7. Il Contraente decade dall'anticipazione con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 14 – Pagamenti

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

1. Il pagamento del corrispettivo è effettuato mensilmente per un importo pari alla frazione mensile del canone annuo stabilito con il presente contratto. A tal fine, il Contraente deve presentare la relativa fattura elettronica entro il cinque (5) del mese successivo a quello di riferimento. Le fatture devono contenere, fra l'altro, la seguente dicitura: “*Scissione dei pagamenti di cui agli artt. 1 e 17 ter DPR 633/72 come previsto dall’art. 1 del D.L. n. 50/2017 e relativo decreto MEF 13 luglio 2017 correttivo del DM 27 giugno 2017 e s.m.i.*”, nonché l’indicazione del CIG associato alla gara e gli estremi della nota con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa assunti sul bilancio comunale (art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000)).

2. Trattandosi di servizio “istituzionale” non trova applicazione l’art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenente la disciplina volta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione di ritenute fiscali (risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 313 del 4 settembre 2020).

[Nel caso risulti aggiudicatario del servizio un Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), aggiungere

3. Gli obblighi di fatturazione nei confronti del Comune, ai sensi dell’art.21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono assolti da ciascuna delle imprese associate in proporzione alla quota percentuale di partecipazione al R.T.I. (Agenzia Entrate principio di diritto n. 17/2018). Il pagamento è effettuato esclusivamente a favore della capogruppo mandataria].

3 o 4. In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici della pubblica amministrazione le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica ed essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: UFQTJJ (L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, DM 3 aprile 2013, n. 55, DL 24 aprile 2014, n. 66, art. 25).

4 o 5. I pagamenti sono effettuati dal Comune sul conto corrente dedicato dichiarato dal Contraente ai sensi dell’art. 2.7 del capitolato, entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della notifica della fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI).

6. Il pagamento delle fatture è effettuato dopo l’accertamento o non contestazione dell’esatta esecuzione delle prestazioni nel periodo di riferimento e, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del codice dei contratti, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice come risultate dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché la verifica, per importi pari ad almeno euro 5.000,00, che il beneficiario non sia inadempiente agli obblighi previsti dall’art. 48 bis del DPR 602/73 come modificato dalla L. 205/2017, art. 1, comma 986. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, il Comune tratterà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dal richiamato art. 30, comma 5, del codice dei contratti. In caso di inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

ammontare complessivo pari ad almeno euro 5.000,00, il Comune non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

6 o 7. I pagamenti delle fatture mensili in acconto e dell'importo a saldo sono subordinati al rilascio del certificato di verifica di regolarità delle prestazioni, da emettere da parte del RUP entro 10 giorni per le fatture mensili e entro un mese dall'ultimazione delle prestazioni dedotte in contratto per il saldo. L'importo a saldo comprenderà l'importo delle ritenute dello 0,50% (zerovirgolacinquanta) operate sulle fatture mensili ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del codice dei contratti.

7 o 8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1.4 del capitolato amministrativo-prestazionale, nel caso di eventi di forza maggiore di cui all'art. 2.8, comma 9 del medesimo capitolato che impediscano la regolare esecuzione del servizio, il pagamento sarà sospeso fino al cessare dell'evento.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a comunicare al Comune, entro sette (7) giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione nella commessa, le coordinate del conto corrente postale/bancario dedicato ai pagamenti di cui al capitolato, nonché, entro lo stesso termine, i nominativi e il codice fiscale dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente stesso (delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017, recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

2. Il Contraente, mediante comunicazione da notificare tempestivamente alla PEC del Comune, deve comunicare qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari di cui al comma 1.

[in caso di subappalto, aggiungere

3. Il Contraente si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di tali soggetti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.]

Articolo 16 - Obblighi del Contraente

1. Il Contraente si obbliga a eseguire i servizi di cui alla parte III del capitolato amministrativo - prestazionale nel pieno rispetto delle disposizioni di legge di riferimento, della regolamentazione del Servizio e del medesimo capitolato.

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

2. Il Contraente è tenuto a fornire al Comune, entro dieci (10) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, e comunque prima dell'avvio del servizio [*In caso di consegna in via d'urgenza del servizio prima della stipulazione del contratto, Il Contraente ha fornito al Comune consegnato al Comune*]:

- a) il piano di riassorbimento di cui all'art. 2.10 del capitolato;
- b) l'elenco nominativo del personale impiegato sui servizi oggetto di appalto, corredato di dati anagrafici, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento e profilo, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time);
- c) il nominativo del responsabile della sicurezza; nominativo del rappresentante dei lavoratori; nominativo del medico competente; requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica; mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia della prestazione da eseguire; apprestamento di segnaletica di sicurezza temporanea; formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio; mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione dei singoli servizi; dotazione di dispositivi di protezione individuali; sorveglianza sanitaria; numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre (3) anni; altre informazioni che il Contraente ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

3. Il Contraente è tenuto per tutta la durata del contratto:

- a) ad assicurare l'impiego di personale in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal capitolato amministrativo-prestazionale, nel rispetto delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- b) a segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale modifica o integrazione dei dati di cui al comma 2, lettere b) e c);
- c) a fornire la documentazione necessaria all'assolvimento dell'obbligo disposto dall'art. 25 bis del D.P.R. 14/11/2002, n. 313, come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 4/3/2014, n. 39 (acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale per il personale addetto allo "svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori");
- d) a farsi garante che nei confronti del personale impiegato non siano state pronunciate sentenze passate in giudicato che incidano sull'affidabilità morale e professionale;

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

- e) a garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale e a limitare il fenomeno di turn-over della forza lavoro nel corso dell'anno educativo, al fine di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio, ferma restando l'applicazione della penale di cui all'art. 2.8, comma 3, lett. b) del capitolato;
- f) a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa ostacolare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio o la realizzazione delle attività programmate, ed in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del capitolato; in particolare, il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune di qualunque situazione di emergenza a carico dell'utenza concordando con i competenti uffici comunali le misure da adottare e prestando la propria fattiva collaborazione per una rapida soluzione del problema;
- g) a dotare il personale di apposito tesserino di riconoscimento con fotografia, nome dell'operatore, profilo professionale, ditta di appartenenza e data di rilascio, da tenere in evidenza per tutta la durata dell'orario di lavoro;
- h) ad assumere gli obblighi di chiusura e apertura e di vigilanza della struttura e di uso appropriato delle attrezzature;
- i) ad eseguire le manutenzioni di cui all'art. 3.9 del capitolato amministrativo-prestazionale;
- j) ad adempiere a tutti gli ulteriori obblighi previsti ai capi II, III e IV della parte III del capitolato amministrativo-prestazionale.

4. Il Contraente ha presentato le polizze assicurative elencate in premessa al presente Atto, come previsto dall'art. 3.6 del capitolato tecnico amministrativo e indicato nelle premesse al presente contratto.

5. Il contratto assicurativo di cui al comma 4 contiene l'espressa indicazione che il Comune è considerato terzo a tutti gli effetti e prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti di chicchessia, compreso il Comune e i suoi dipendenti. In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico del Contraente.

6. L'attivazione della polizza di cui al comma 4 non libera il Contraente dalle proprie responsabilità rimanendo a suo capo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. In caso di sciopero dei dipendenti del contraente, questi sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Comune ai sensi dell'art. 2, comma 5, L. 146 del 1990 ("Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

8. Nei casi di cui al comma 7, il contraente è tenuto ad assicurare, trattandosi di funzionamento di servizio pubblico essenziale, un servizio ridotto garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti adeguato al numero dei bambini frequentanti.

9. Il servizio, in tutto o in parte, non effettuato in seguito a sciopero del personale del contraente è detratto dal corrispettivo in misura proporzionale alla durata del mancato svolgimento del servizio medesimo

Articolo 17 - Obblighi del Contraente nel periodo di emergenza

1. Durante il periodo di emergenza sanitaria, il Contraente deve assicurare il rispetto delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti e adottare scrupolosamente le misure da queste prescritte.

2. Fermo restando quanto specificamente previsto per il servizio di ristorazione e per il servizio di pulizia agli artt. 3.21, comma 5 e 3.35, comma 2 del capitolato amministrativo - prestazionale ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Contraente è tenuto a fornire al personale educativo i necessari dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine chirurgiche).

3. Per gli utenti esterni che accedono all'asilo, il Comune provvede con appositi avvisi a dare indicazione delle norme in materia di sicurezza che dovranno essere adottate per accedere alla struttura, in conformità alle prescrizioni sanitarie vigenti nel tempo.

Art. 18 - Obblighi del Comune – Utenze

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative, di indirizzo e controllo, per assicurare il perfetto e soddisfacente svolgimento dei servizi oggetto del capitolato amministrativo-prestazionale.

2. Oltre a quanto previsto ai capi II, III e IV del capitolato amministrativo-prestazionale, il Comune provvede in particolare:

- a) ad approvare il “progetto organizzativo, gestionale e educativo” predisposto dal Contraente di cui all'art. 3.18 del medesimo capitolato;
- b) alla gestione delle procedure di iscrizione annuale con assegnazione dei relativi posti e di eventuale sostituzione dei bambini ritirati ai sensi del Regolamento comunale per la Gestione dell'Asilo Nido;
- c) alla determinazione, riscossione e fatturazione delle rette di frequenza;
- d) alla puntuale verifica delle prestazioni svolte dal Contraente;
- e) ai rapporti con Enti e Istituzioni;
- f) alla manutenzione straordinaria di cui all'art. 3.9 del capitolato;

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

3. Fermo restando l'obbligo del Contraente di uso responsabile e non eccedente i fabbisogni di energia elettrica, acqua e gas, il Comune provvede direttamente al pagamento dei relativi consumi nonché all'esecuzione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria delle reti di adduzione degli impianti.

4. È in facoltà del Comune, in caso riscontri consumi di energia elettrica, acqua e gas esorbitanti o superiori di oltre il 10% la media dell'ultimo biennio, provvedere al recupero della maggiore spesa sostenuta, previo contraddittorio con il Contraente.

Articolo 19- Controlli e verifiche del Comune

1. Il Comune esercita una costante vigilanza sull'andamento delle attività oggetto di appalto con particolare riferimento al rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati come previsti dalla regolamentazione del Servizio e dal capitolato amministrativo - prestazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune può in qualunque momento, con proprio personale o con personale incaricato autorizzato e riconoscibile dal Contraente, effettuare visite presso la struttura, anche senza preavviso.

3. Il Contraente è tenuto a fornire al personale incaricato della verifica la collaborazione necessaria e a fornire la documentazione, le informazioni e i chiarimenti richiesti.

Articolo 20 - Inadempimenti e penali

1. Le penali per inadempimenti, le modalità delle contestazioni e di recupero, le esclusioni di responsabilità del Contraente per cause di forza maggiore sono specificati all'art.2.8 del capitolato amministrativo-prestazionale, cui le Parti rinviano, e sono espressamente accettate dal Contraente, che dichiara di conoscerle e di approvarle.

Articolo 21 - Risoluzione per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile

1. In caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Contraente tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il DEC predispose una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il DEC formula, inoltre, la contestazione degli addebiti al Contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Sono considerati gravi agli effetti del presente comma, fra l'altro, i seguenti inadempimenti:

- a) accertato mancato rispetto del patto di legalità (integrità), sottoscritto unitamente all'offerta;
- b) accertati gravi e reiterati inadempimenti o difformità nella gestione dei servizi che ne compromettano la funzionalità;

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

- c) sospensioni del servizio superiori a tre giorni consecutivi o a sei giorni complessivi in ogni anno educativo;
 - d) mancata esecuzione, neppure parziale, delle previsioni del piano di riassorbimento di cui all'articolo. 2.10 del capitolato;
 - e) mancato impiego del personale indicato, per numero e qualifica, nell'offerta per oltre cinque giorni consecutivi o per complessivi quindici giorni in ogni anno educativo.
2. Se le controdeduzioni di cui al comma 1 non sono condivise, ovvero se il Contraente non controdeduce nel termine assegnato, il Comune, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'art. 2.8, comma 4 del capitolato amministrativo-prestazionale, se per negligenza del Contraente l'esecuzione delle prestazioni ritarda rispetto alle previsioni del contratto, il DEC assegna un termine entro il quale il Contraente deve eseguire le prestazioni. Tale termine, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci (10) giorni.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3, è redatto processo verbale in contraddittorio con il Contraente e se l'inadempimento permane, il Comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui all'art. 2.8, comma 4 del capitolato.
5. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi 2 e 4:
- a) il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, penali incluse;
 - b) il Comune può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
6. Se il Comune non si avvale della facoltà prevista dal comma 5, lett. b), l'onere da porre a carico del Contraente inadempiente è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i servizi oggetto del capitolato.

Articolo 22 – Risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

1. Fermo quanto previsto all'art. 2.12 del capitolato amministrativo-prestazionale, il Comune ha facoltà di risolvere il presente contratto a semplice richiesta di volersene avvalere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 e dell'art. 1457 del codice civile nei seguenti casi:
- a) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal Comune;
 - b) mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dal Comune, della cauzione definitiva di cui all'art. 2.2. del capitolato amministrativo-prestazionale, escussa in tutto o in parte;

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

- c) cessione, anche parziale, del presente contratto a terzi;
- d) fallimento o procedura concorsuale del Contraente;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- f) inadempienze che comportino applicazioni di penali oltre il dieci per cento (10%) dell'ammontare netto contrattuale;
- g) tre (3) violazioni del Contraente nello stesso anno educativo che comportino l'applicazione delle penali di cui all'art. 2.8, comma 3, lett. a), b) c) d) e) f) del capitolato amministrativo - prestazionale.

2. Costituisce inoltre causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge n. 136/2010, la violazione degli obblighi di tracciabilità.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art.107 del D.Lgs. 50/2016, il Comune può inoltre risolvere il contratto durante la sua efficacia se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, dello stesso D.Lgs. 50/2016 sono soddisfatte.

4. Il Comune risolve il contratto nelle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 23 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), come aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161, il Comune può recedere dal presente contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e del valore dei materiali di consumo presenti in magazzino di cui non è stato ancora iniziato l'utilizzo, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo del contratto e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione via PEC del Comune al Contraente da darsi con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei medesimi servizi.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dal Comune a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal DEC, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. Il Contraente deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal DEC mettendo i magazzini medesimi a disposizione del Comune nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a spese del Contraente.

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

6. In caso di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il Comune si riserva l'applicazione dell'art 2.12 comma 5, lett. b) del capitolato.
7. In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, il Comune può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni (30) solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.
8. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al comma 7, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.
9. Nel caso in cui sia il Contraente a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune, oltre all'escussione della cauzione definitiva, ha diritto al risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Articolo 24 - Scioperi del personale del Contraente - Obbligo di continuità dei servizi

1. In caso di sciopero dei dipendenti del Contraente, questi sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Comune ai sensi dell'art. 2, comma 5, L. 146 del 1990 (*"Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"*).
2. Nei casi di cui al comma 1, il Contraente è tenuto ad assicurare, trattandosi di funzionamento di servizio pubblico essenziale, un servizio ridotto garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti adeguato al numero dei bambini frequentanti.
3. Il servizio, in tutto o in parte, non effettuato in seguito a sciopero del personale del Contraente è detratto dal corrispettivo in misura proporzionale alla durata del mancato svolgimento del servizio medesimo.

Articolo 25 – Patto di legalità e obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Il Contraente è tenuto a rispettare, durante l'esecuzione del presente contratto, il patto di legalità (integrità) presentato e sottoscritto unitamente all'offerta, a pena di risoluzione del presente contratto.
2. Oltre gli obblighi di cui all'art. 3.3, capo I, parte III del capitolato amministrativo-prestazionale, il Contraente è tenuto a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, in quanto compatibili, il Codice di comportamento dei dipendenti adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2014, pubblicato sul sito

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

del Comune di Lavagna all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", nonché il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.62 del 16.04.2013.

3. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento in contraddittorio con il Contraente, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione della violazione stessa.

Articolo 26 - Esclusione arbitrato e foro competente

1. È escluso il ricorso all'arbitrato.

2. Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti è competente esclusivamente il Foro di Genova.

Articolo 27 – Spese a carico aggiudicatario

1. Il Contraente ha provveduto a rimborsare al Comune le spese di pubblicazione e le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto di cui all'art.2.3 del capitolato amministrativo-prestazionale, come risulta da: a) < > in data < > per l'importo di < >;

b) ricevuta in data < > per l'importo di < >

Articolo 28 – Trattamento dei dati personali e responsabile esterno del trattamento

1. Ai sensi e per gli effetti il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, il Comune, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della presente procedura, informa il Contraente che tali dati verranno utilizzati esclusivamente per i fini inerenti e conseguenti l'esecuzione del presente contratto. Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento è effettuato anche mediante strumenti informatici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è lo Studio Sigaudò - Via Santa Croce 40, 10024 Moncalieri (TO), avv. Pier Paolo Dezzani.

2. I dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell'esecuzione del presente contratto, con le cautele ed i limiti imposti dalla normativa vigente.

3. Il Comune, nella sua qualità di titolare del trattamento, affiderà al rappresentante legale del Contraente la responsabilità inerente alle prestazioni contrattuali che comportano trattamento di dati degli utenti del servizio con l'obbligo di rispettare le direttive che saranno impartite, di intesa con il DPO, e che il Contraente dovrà sottoscrivere per accettazione.

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

Articolo 29 - Registrazione

1. Ai fini fiscali le Parti dichiarano che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti all'I.V.A, per cui richiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art 40 comma 1 del D P R 26 aprile 1986 n 131.

[Seguono formule chiusura atto pubblico amministrativo e le firme digitali delle Parti].

Il Dirigente del Comune

L'IMPRESA

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE